

BACINI DI PISCICOLTURA, UNA QUESTIONE PROVINCIALE

La bassa pianura bergamasca è costellata da innumerevoli interventi di bonifica agricola e miglioramento fondiario e per lo scavo di laghetti destinati all'itticoltura e alla pesca sportiva. La maggior parte di questi interventi cela vere e proprie attività estrattive, che negli ultimi anni hanno consentito l'asportazione di volumetrie di sabbia e ghiaia paragonabili, se non superiori, alle potenzialità delle cave autorizzate presenti nel comprensorio.

Anche se prescrive adempimenti per l'asporto e il trattamento degli inerti, la legge regionale 14/1998 non assoggetta questi interventi alle previsioni dei "piani cave" provinciali. Il terzo comma dell'art. 36 prevede che i bacini per la piscicoltura "sono soggetti all'autorizzazione regionale ai fini della commercializzazione del materiale estratto". Per la loro realizzazione, però, non è dettata espressamente una disciplina come quella del secondo comma: che sottopone ad autorizzazione provinciale - previo parere regionale - le attività di bonifica agricola, qualora lo scavo produca inerti oltre i 500 mc./ha e i materiali vengano poi asportati dal fondo.

Abbiamo avuto conferma dei problemi connessi occupandoci dell'autorizzazione rilasciata dal Comune di Pumenengo allo scavo di un nuovo laghetto per itticoltura. Abbiamo notato che il progetto, oltre a presentare carenze tecniche-progettuali, trascurava aspetti ambientali (il possibile inquinamento delle acque di falda, l'ossigenazione di un bacino profondo ben 26 metri) e una seria valutazione di compatibilità con il Piano Territoriale della Provincia, il vicino Parco Regionale dell'Oglio Nord e i due Siti di Importanza Comunitaria ("Boschetto della Cascina Campagna" e "Bosco de' Isola") a ridosso.

Stupiti dalla mancanza - tra la copiosa documentazione - di un piano finanziario, abbiamo poi fatto molta fatica a capire quali effettive potenzialità potesse avere una riconversione aziendale che - al di là del sicuro guadagno nella commercializzazione del materiale estratto - non forniva neppure un quadro esaustivo dei costi da sostenere.

Basta confrontare gli elenchi delle attività di itticoltura e pesca sportiva effettivamente in corso con quello - ben più lungo - dei laghetti artificiali in Provincia di Bergamo per avere un'idea della portata generale del problema. A garantire la collettività da meri interventi speculativi non bastano né i criteri della D.G.R. 6/39420 per l'autorizzazione regionale alla commercializzazione dei materiali estratti, né l'attuale disciplina delle competenze che - a differenza degli interventi di bonifica agricola - sembra prevedere una semplice autorizzazione comunale.

Chiedendo un pronunciamento agli uffici legali della Regione - e la sospensione, nel frattempo, di qualsiasi autorizzazione - abbiamo perciò proposto un'interpretazione dell'art. 36 della legge regionale che assoggetta i laghetti di pesca sportiva al combinato disposto dei commi 2 e 3. Riguardando pur sempre interventi di estrazione in fondi agricoli, a nostro avviso il comma 3 non sostituisce il 2, ma prevede un secondo livello di autorizzazione allo scopo di prevenire la saturazione del mercato ufficiale della sabbia e della ghiaia. Il riferimento al secondo comma ribadisce invece che l'autorizzazione di un intervento di importanza sovracomunale - com'è un lago artificiale, che può alterare l'assetto idrogeologico di un'ampia porzione di territorio - deve restare in capo alla Provincia competente e alla Regione Lombardia, alle quali sono delegati il controllo e il monitoraggio delle acque sotterranee.

Alberto Pesenti Palvis
dalle osservazioni di Italia Nostra, WWF e Legambiente